

Codice del terzo settore

Il conseguimento della personalità giuridica degli ETS

1

Notaio Monica TARDIVO
1 dicembre 2021

 PENE VIDARI - TARDIVO
GIUNIPERO DI CORTERANZO
NOTAI ASSOCIATI

BREVE INTRODUZIONE

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è divenuto operativo a partire dal **24 novembre 2021**.

Conseguentemente, a fare data da tale giorno, si sono aperti diversi scenari in ordine all'iscrizione degli ETS al RUNTS in una delle **7 sezioni** che lo compongono:

- 
- A) **Organizzazioni di volontariato** → (cfr. articolo 32 comma 1 CTS: «Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»)
- B) **Associazioni di promozione sociale** → (cfr. articolo 35 CTS: «Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»)
- C) **enti filantropici** → (cfr. articolo 37 CTS «Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.»)
- D) **Imprese sociali** → (cfr. articolo 40 CTS «Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106)
- E) **reti associative** → (cfr. articolo 41 CTS «Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali»).
- F) **società di mutuo soccorso** → (cfr. legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni)
- G) **altri Enti del Terzo settore**, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere A), B), C), D) ed F)
- Per completezza si segnala anche l'esistenza delle associazioni sportive dilettantistiche.

CASISTICA

I casi che formano oggetto del presente intervento si possono suddividere in cinque categorie:

- 1) Enti di nuova costituzione che acquistano la qualifica di ETS e la personalità giuridica contestualmente per effetto dell'iscrizione nel RUNTS medesimo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del CTS («*Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo*»);
- 2) Enti già in possesso della personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore;
- 3) Enti del Terzo settore privi di personalità giuridica che successivamente decidano di ottenerla, previa delibera organo competente, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del CTS («*Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3*»). CASISTICA TUTTA DA SCOPRIRE.
- 4) Enti no profit senza personalità giuridica che intendano conseguirla iscrivendosi al RUNTS;
- 5) Enti con personalità giuridica che hanno adeguato il proprio statuto al CTS nella fase transitoria, prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, e che intendono richiedere l'iscrizione al RUNTS e ottenere la personalità giuridica;
- 6) Enti che non rientrano tra gli enti del Terzo settore e che intendono ottenere la personalità giuridica» ai sensi del dpr 361/2000.

A mero titolo informativo si ricorda che esiste anche un'ulteriore categoria di soggetti, che non forma oggetto della presente analisi, ma che potrà rivolgersi al Notaio per richiedere l'iscrizione al RUNTS: gli Enti del Terzo settore che non intendono ottenere la personalità giuridica.

Pertanto, con l'istituzione del RUNTS un ente no profit di nuova costituzione che intenda conseguire la personalità giuridica è chiamato a scegliere se assumere la qualifica di ETS o meno.

- i. Nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente l'acronimo ETS (o ODV o APS o Ente Filantropico se del caso) (cfr. **massima n. 2** della Commissione Terzo Settore presso il Consiglio Notarile di Milano, qui allegata sub **Allegato 1**) e la procedura per l'ottenimento della personalità giuridica sarà necessariamente quella disciplinata dall'articolo 22 del CTS con l'intervento del notaio. *(«1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima. 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6»)*
- ii. Qualora invece l'ente non intenda assumere la qualifica di ETS, per ottenere la personalità giuridica dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. 361/2000 con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura o la Regione.

Nota tecnica: con riferimento alle associazioni sarà necessario prevedere in atto l'intenzione di richiedere o meno la personalità giuridica. Per le fondazioni non è necessario.

Resta salva per un ente la possibilità di chiedere in un secondo momento l'iscrizione nel RUNTS ed il conseguimento della personalità giuridica, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie mediante verbale e controllo notarile ai sensi dell'articolo 22, comma 6, CTS (*«Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3»*) con conseguente deposito dell'atto a cura del notaio per la sua iscrizione nel RUNTS (Studio Consiglio Nazionale del Notariato 104-2020/I qui allegato sub **Allegato 2**).

CARATTERISTICHE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DEGLI ETS RISPETTO A QUELLA DEGLI ENTI DEL LIBRO I C.C. ISCRITTI PRESSO LA PREFETTURA O LA REGIONE (D.P.R. 361/2000)

Nozione unitaria, che differisce solo per le modalità di acquisizione, o differente natura giuridica?



5

- Nessuna differenza ontologica
- Solo diverso procedimento per conseguirla e un diverso trattamento pubblicitario

In entrambi i casi la responsabilità limitata è giustificata dall'adeguatezza del patrimonio con la sola differenza che per gli ETS l'adeguatezza del patrimonio è basata su un criterio quantitativo predeterminato mentre per gli enti del libro I del cc che intendano iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura o la Regione la valutazione dell'adeguatezza è lasciata alla discrezionalità dell'Autorità Amministrativa.

CASO (1): LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI COSTITUENDE

L'articolo 22 del CTS disciplina i termini e le modalità per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni e delle fondazioni costituenti quali enti del terzo settore.

Il comma 1 del predetto articolo stabilisce infatti che:

- «Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica **mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore** ai sensi del presente articolo».

TERMINI E MODALITA' OPERATIVE: IL RUOLO DEL NOTAIO

- L'articolo 22 del CTS prevede il superamento del regime concessorio della personalità giuridica basato sul riconoscimento da parte della Prefettura/Regione e la semplificazione della procedura in forza della delega attribuita al Notaio.
- Ai sensi del comma 2, il Notaio che riceve l'atto costitutivo (unitamente allo statuto) di un'associazione o di una fondazione del Terzo settore (o il testamento che dispone la creazione di una fondazione)



HA

20 GIORNI DI TEMPO

1. per provvedere a verificare la sussistenza:
 - a. delle condizioni previste dalla legge per la costituzione di un Ente del Terzo settore (in particolare: la denominazione; la forma giuridica (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere privato diversi dalle società); l'assenza dello scopo di lucro; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale elencate nell'articolo 5 del CTS);
 - b. del patrimonio minimo richiesto dal Codice del Terzo settore, di cui all'articolo 22 comma 4 (euro 15.000 per le associazioni, euro 30.000 per le fondazioni); e
2. per richiedere telematicamente l'iscrizione dell'ente all'ufficio del RUNTS territorialmente competente in base alla sede dell'ente stesso.

ASPETTI PRATICI RELATIVI ALL'ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RUNTS

- In relazione al contenuto dell'istanza di iscrizione al RUNTS, l'articolo 48 del CTS precisa che:

«Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la **denominazione**; la **forma giuridica**; la **sede legale**, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la **data di costituzione**; l'**oggetto** dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, il **codice** fiscale o la partita IVA; **il possesso della personalità giuridica** e il **patrimonio minimo** di cui all'articolo 22, comma 4; le **generalità** dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le **generalità** dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni».

- La norma, fra l'altro, prevede l'indicazione in atto del possesso della personalità giuridica: chiaramente si riferisce agli enti già costituiti. Per analogia, si può ritenere che il Notaio di una costituenda fondazione o associazione dovrà indicare in atto l'intenzione da parte dell'ente di procedere all'ottenimento della personalità giuridica, ove non ancora acquisita.
- Similmente a quanto accade in relazione alle società di capitali, gli enti che intendono iscriversi al RUNTS (sia costituendi sia già esistenti) devono essere dotati di **P.E.C.** dal momento che tutte le comunicazioni del RUNTS vengono effettuate sull'indirizzo P.E.C. dell'ente. A tale riguardo l'articolo 6 comma 3 del CTS prevede infatti che:

«Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata**. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime finalità, un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS».

Nota: Si precisa che ai fini dell'iscrizione nel RUNTS è opportuno che il Notaio si preoccupi di menzionare nell'atto costitutivo la specifica sezione del RUNTS alla quale i soci o i fondatori intendono che l'ente sia iscritto, oltre alla richiesta di personalità giuridica.

IL PATRIMONIO MINIMO

► L'articolo 22 comma 4 del CTS stabilisce che:

1. *«si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 per le fondazioni»;*
2. Se il patrimonio è composto da una somma in denaro lo stesso andrà comprovato con relativa certificazione bancaria ovvero mediante deposito su conto corrente dedicato del Notaio e relativa attestazione da parte dello stesso; è discussa la possibilità di fare ricorso ad assegni circolari (per il momento sembrerebbe esclusa);
2. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore di tali beni deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (risalente a una data non anteriore a 120 giorni);
3. La perizia di cui al punto che precede andrà allegata all'atto costitutivo;
4. All'atto dell'iscrizione, qualora il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il Notaio farà riferimento alla perizia allegata per comprovare la sussistenza del patrimonio minimo mediante apposita attestazione.

ASPETTI PRATICI RELATIVI ALL' ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO

- Ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 «*Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'articolo 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, per quanto compatibile. **Con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In caso di **patrimonio costituito da beni diversi dal denaro**, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono **comprovati ai sensi del citato articolo 22, comma 4, del Codice.*****»

Si precisa che l' articolo 8 D.M. 106/2020 prevede che : «(La domanda di iscrizione) 1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalità giuridica che non intendano conseguirla, per le sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del presente decreto, ai sensi degli articoli 47 e ss. del Codice. Nel caso di enti della protezione civile, le iscrizioni sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dell'istanza di iscrizione sono specificate nell'allegato tecnico A. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2. La domanda di iscrizione nel RUNTS ai sensi del comma 1 è presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. Nel secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. 3. La domanda di iscrizione è presentata all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, salvo quanto previsto dall'articolo 10 comma 4. 4. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, la domanda è presentata all'Ufficio statale del RUNTS. 5. Alla domanda di iscrizione sono allegati: a) l'atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificare l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate; c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione; d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete. 6. Le domande di iscrizione, quando sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, sono dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000. Dalla domanda di iscrizione, salvo che nei casi di cui al comma 4, devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati che, nel caso di enti che si avvalgono del tramite della propria rete associativa, sono sottoscritti, con le modalità indicate nell'allegato tecnico A, dal rappresentante legale dell'ente interessato, o nel caso di dichiarazioni, dai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti informazioni generali: a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione; b) la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore; c) il codice fiscale; d) l'eventuale partita IVA; e) la forma giuridica; f) la sede legale; g) un indirizzo di posta elettronica certificata; h) almeno un contatto telefonico; i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale; j) la data di costituzione dell'ente; l) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice; l) la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice; m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale; n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all'istanza sono allegati le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice; o) l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice; p) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111; q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice; r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono; s) l'indirizzo del sito internet, se disponibile. 7. La pratica telematica predisposta per l'invio agli Uffici competenti del RUNTS è sottoposta da parte del sistema informatico, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico A, a controlli il cui esito è vincolante per l'invio della medesima o per l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario. 8. Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non è ammessa la presentazione di un'istanza multipla per più enti.»

► **«Apposita certificazione bancaria»:**

Procedura del tutto analoga a quella relativa al versamento del 25% del capitale sociale delle S.p.A. (c.f.r. Redazione Federnotizie, articolo del 26 marzo 2021, a cura di Enrico Maria Sironi – Notaio in Gallarate) (Cfr. **Allegato 3**). Il Notaio allegherà all'atto la copia conforme o l'originale della certificazione. Successivamente, una volta che l'ETS sarà iscritto, verrà presentata da parte del legale rappresentante idonea documentazione in Banca per lo svincolo.

► **«Conto corrente dedicato del notaio»:**

Il notaio dovrà farne menzione nell'atto e dovrà annotare l'avvenuto deposito delle somme nel registro somme e valori, di cui alla legge n. 64/1934, nel quale va registrata anche la data dell'avvenuta consegna delle somme all'avente diritto. In tal caso, il Notaio consegnerà la somma al legale rappresentante dell'ente dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS. Dovranno essere indicate in atto le modalità (IBAN o circolare).

► **«Beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato articolo 22, comma 4, del Codice»:**

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22: «Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da **una relazione giurata allegata all'atto costitutivo**, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

In assenza di espressa previsione normativa si ritiene che alla perizia sia applicabile l'articolo 42 bis comma 2 Codice Civile che prevede che i documenti debbano essere aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni (come meglio illustrato nella slide 19 che segue).

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI: IL PARERE NEGATIVO DEL NOTAIO

- Ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 del CTS («*Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata*»), il Notaio può, ad esito degli accertamenti compiuti, ritenere che **non sussistano** le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo richiesto ai sensi di legge.
- Il controllo operato dal Notaio in relazione agli ETS è dunque un controllo di natura successiva analogo a quello previsto in materia di società di capitali per il verbale contenente modifiche statutarie e **diversamente da quanto accade in relazione alle società di capitali** dove al Notaio in sede di costituzione è riservato un controllo di natura preventiva sul contenuto degli atti (cfr. Studio Consiglio Nazionale del Notariato 104-2020/I qui allegato sub Allegato 2).
- In tale caso:
 1. il Notaio ne **dà comunicazione motivata** ai fondatori o agli amministratori dell'ente tempestivamente e comunque non oltre il termine di **30 giorni**;
 2. I fondatori o gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato **nei 30 giorni successivi** al ricevimento della comunicazione del Notaio possono richiedere al competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore di disporre l'iscrizione;
 3. In caso di mancato riscontro (i.e.: diniego, ovvero richiesta di integrazione documentale, ovvero avvenuta iscrizione) **nei 60 giorni successivi** alla richiesta di cui al punto che precede, la stessa deve intendersi negata (**silenzio rifiuto**).

TERMINI TEMPORALI: SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO

- Si segnala che il Legislatore ha fissato al Notaio un **diverso termine** rispettivamente per il caso della presentazione della domanda di iscrizione (nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di legge) e per il diverso caso in cui non siano soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge per la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 104-2020).
- Nel **primo caso** di cui al punto che precede il termine indicato è di **20 giorni** dal ricevimento dell'atto per procedere al deposito dell'istanza di iscrizione.
- Nel **secondo caso**, invece, il termine fissato al Notaio per la comunicazione ai fondatori o agli amministratori dell'ente della decisione di non procedere con l'iscrizione per la ritenuta insussistenza dei requisiti di legge è di **30 giorni** dalla ricezione dell'atto. Di fatto, quindi, il Legislatore concede al Notaio 10 giorni ulteriori dopo la scadenza del termine previsto per l'iscrizione per provvedere alla comunicazione della decisione di diniego.

CASO (2): LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI GIA' IN POSSESSO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

L'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica è regolata dal combinato disposto dell'**articolo 17**, D.M. 15 settembre 2020 n. 106 e dall'**articolo 22 comma 1-bis** del Codice del Terzo Settore. In particolare, l'articolo 17 stabilisce che:

«1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano acquistato la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformità all'articolo 22 del Codice e all'articolo 16 del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16.

2. Al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 22, comma 1-bis, ultimo periodo del Codice, gli elementi informativi di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto sono integrati con i necessari riferimenti al Registro delle persone giuridiche presso cui l'ente richiedente è iscritto».

Per chiarezza si precisa che l'articolo 16 D.M. 106/2020 richiamato dal sopra citato articolo 17 prevede: «(Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio) 1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 del Codice, ovvero l'atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformità con il citato articolo 4, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. 2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'articolo 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, per quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato articolo 22, comma 4, del Codice. 3. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda. 4. Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui al comma precedente invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 5. 5. L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalità giuridica. 6. La disciplina dei commi precedenti si applica, in quanto compatibile, agli atti di trasformazione, fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, che prevedano la costituzione di ETS con personalità giuridica».

Pertanto, ai sensi dell'articolo 17 D.M. 106/2020 il Notaio:

1. **redige** il verbale del competente organo contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano acquistato la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000:
 - i) di modificare lo statuto, adeguandosi al CTS;
 - ii) di richiedere l'iscrizione nel RUNTS;
2. **verifica** la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione al RUNTS;
3. **provvede** entro venti giorni dalla redazione del verbale **al deposito** degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

L'**articolo 22 comma 1 bis** del Codice del Terzo Settore disciplina il caso delle associazioni e fondazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 che ottengano l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore e stabilisce che: *«Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente»*

Pertanto:

1. Per tali enti **l'efficacia dell'iscrizione** nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 **è sospesa** fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
2. Nel periodo di sospensione i predetti enti non perdono la personalità giuridica precedentemente acquisita e non saranno soggetti alle disposizioni del D.P.R. 361/2000;
3. Dell'avvenuta iscrizione (nonché dell'eventuale successiva cancellazione) nel registro unico nazionale del Terzo settore è data **comunicazione** da parte del competente ufficio del RUNTS **entro 15 giorni** alla Prefettura o alla Regione/Provincia autonoma competente.

IL PATRIMONIO MINIMO

- Ci si interroga sulla necessità di effettuare, anche per gli enti già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, una verifica circa la disponibilità del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del Codice. Il citato articolo prevede che:

«Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

- La perplessità si fonda sul fatto che il controllo sul patrimonio di tali soggetti è stato già effettuato in sede di acquisto della personalità giuridica; tuttavia la consistenza patrimoniale potrebbe, nel frattempo, subire delle variazioni.
- Il tenore letterale dell'articolo 22 del CTS (cfr. comma 1-bis *«le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica che ottengono l'iscrizione ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati..»*) nonchè un approccio prudenziale suggeriscono che il Notaio effettui tale verifica anche nel caso di questi soggetti e secondo i parametri già individuati per gli enti costituendi.

- Tale impostazione è avvalorata anche dalla **massima n. 3 della Commissione Terzo Settore presso il Consiglio Notarile di Milano** (cfr. **Allegato 4**) che, in relazione all'aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica, ha affermato:

*«...**competete al notaio**, che abbia ricevuto il verbale contenente la decisione di richiedere l'iscrizione al RUNTS, **la verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22 comma 4, d.lgs. 117/2017** per la costituzione degli ETS con personalità giuridica: euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni.*

Quanto **all'aggiornamento temporale** della relativa documentazione (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), **in assenza di altri riferimenti normativi, si ritiene legittimo applicare la previsione contenuta in proposito nell'art. 42-bis, comma 2, codice civile (introdotto dall'art. 98 del d.lgs. 117/2017)**, la quale fissa in **120 giorni la data di aggiornamento** della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile (con maggior rigore, quindi, di quanto previsto per fusioni e scissioni).»

CASO (3): ENTI DEL TERZO SETTORE PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA CHE SUCCESSIVAMENTE DECIDANO DI OTTENERLA, PREVIA DELIBERA ORGANO COMPETENTE

La fattispecie è regolata dall'**articolo 22, comma 6**, del Codice del Terzo Settore. Tale norma stabilisce che:

«6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3».

CASO (4): ENTI NO PROFIT SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA CHE INTENDANO CONSEGUIRLA ISCRIVENDOSI AL RUNTS

L'ipotesi è regolata dal combinato disposto degli articoli 22, comma 6 del CTS e 18 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106.

L'art. 18 così recita: **«Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello stesso, provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 16».**

TRATTASI DI TRASFORMAZIONE?

NO! La massima n. 5 della Commissione Terzo Settore del Consiglio notarile di Milano (cfr. **Allegato 6**) ha chiarito che **«anche dopo l'introduzione dell'art. 42 bis del codice civile, dunque, risulta confermata la tradizionale opinione che esclude l'acquisizione della personalità giuridica da parte di un'associazione non riconosciuta dal novero delle operazioni di trasformazione. (...) Pare, soprattutto, dirimente quanto affermato dall'art. 22, co. 5, C.T.S., ove si prevede che quando il patrimonio minimo dell'associazione riconosciuta è diminuito di oltre un terzo è necessario deliberarne la ricostituzione "oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente". La norma, dunque, chiaramente distingue la trasformazione dalla prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, sicché quest'ultima sarebbe altro rispetto alla trasformazione».**

In questo senso anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, la quale chiarisce che **«per i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta (e viceversa) si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica e non quindi quella propria della trasformazione».**

Pertanto il Notaio dovrà:

1. **redige** il verbale del competente organo contenente la decisione di una associazione che non abbia la personalità giuridica:
 - i) di modificare lo statuto, adeguandosi al CTS;
 - ii) di richiedere l'iscrizione nel RUNTS;
 - iii) di acquisire con l'iscrizione la personalità giuridica
2. **verifica** la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione al RUNTS, compreso il patrimonio minimo;
3. **provvede** entro venti giorni dalla redazione del verbale **al deposito** degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

ATTENZIONE! Indicare la richiesta dell'Ente di acquisire la personalità giuridica

CASO (5): ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA CHE HANNO ADEGUATO IL PROPRIO STATUTO AL CTS NELLA FASE TRANSITORIA PRIMA DELL'AVVIO DELL'OPERATIVITA' DEL RUNTS E CHE INTENDONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE AL RUNTS E OTTENERE LA PERSONALITA' GIURIDICA

- Fattispecie **non espressamente regolata** dal CTS nè dal DM 106/2020: la normativa applicabile non reca, infatti, disposizioni specifiche in ordine alle modalità con cui debba essere effettuata l'iscrizione degli enti che abbiano adottato statuti conformi alla disciplina del terzo settore anteriormente all'operatività del RUNTS.
- Gli unici casi espressamente disciplinati sono quelli de:
 - i. le **Odv** e le **Aps** (trasmigrazione automatica);
 - ii. le **Onlus** (passaggio non automatico ma su richiesta da presentare dal giorno della pubblicazione dell'elenco degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021 e sino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea). Attenzione! In questo momento l'elenco non è stato ancora pubblicato: le Onlus devono attendere!

Cosa accade nel caso di enti diversi da Odv, Aps ed Onlus?

In assenza di specifiche previsioni normative in merito si è prospettata una possibile soluzione che si fonda sul presupposto che l'obbligo di cui all'articolo 22 comma 2 del CTS (« *Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso*») non sussista per gli atti ricevuti prima dell'operatività del RUNTS e consente al notaio di agire solo in presenza di espresso incarico (cfr. Dott.ssa Daniela Boggiali, Studio del 22 novembre 2021):

1. Un notaio (anche diverso da colui che ha ricevuto l'atto costitutivo di ETS o verbalizzato l'adeguamento del preesistente statuto alle previsioni del CTS) può:
 - i. ricevere dal Presidente (o da altro Consigliere o procuratore muniti dei necessari poteri) l'incarico di verificare la persistenza delle condizioni di legge per procedere all'iscrizione nel RUNTS (inclusa la sussistenza del patrimonio minimo attraverso l'esame della situazione patrimoniale/perizia aggiornata a non oltre 120 giorni);
 - ii. verificata la sussistenza dei requisiti di legge, procedere all'iscrizione nei 20 giorni successivi.
- L'ipotesi sopra prospettata pare essere l'unica percorribile al momento; tuttavia, si evidenzia che in assenza di norme specifiche non si possono escludere eventuali ulteriori e diverse interpretazioni.

A tale riguardo la massima n. 4 della Commissione Terzo Settore presso il Consiglio Notarile di Milano (cfr. Allegato 5) ha precisato che:

- *L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro.*

Modalità:

- i) Deposito in atto pubblico?
 - ii) Apposito incarico ricevuto dalle parti?
- *Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai sensi del DPR n.361/2000, sia se al momento dell'avvio dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta). A tal fine, se l'adeguamento dello statuto sia stato verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell'iscrizione nel RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.*
 - *La medesima procedura potrà essere utilizzata nell'ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l'efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che abbiano subordinato l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art. 104 del d.lgs.117/2017.*
 - **Motivazione**

Con riferimento agli enti dotati di personalità giuridica, il Codice del Terzo settore attribuisce al notaio, che ha ricevuto la delibera del competente organo dell'ente di adeguamento dello statuto al fine del conseguimento della qualifica di ETS, il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, compresa la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. 117/2017 (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni). Ciò è confermato sia dal comma 1-bis dell'art. 22 del Codice, che stabilisce che l'iscrizione di detti enti al RUNTS avviene con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per l'iscrizione nel registro degli enti di nuova costituzione, sia dalle disposizioni relative all'iscrizione degli enti con personalità giuridica contenute nel Titolo II, Capo II del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020).

Considerata la necessità di rispettare l'aggiornamento temporale richiesto per la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo degli enti con personalità giuridica (cfr. massima n.3), deve ritenersi legittimo che la delibera, assunta dal competente organo di un'associazione con personalità giuridica o di una fondazione, con la quale si approvano le modifiche statutarie conseguenti alla riforma del Terzo settore e funzionali all'iscrizione dell'ente nell'istituendo registro, assunta prima dell'istituzione del RUNTS o, comunque, subordinata ad un evento successivo, contenga delega al Presidente o ad altri membri dell'organo amministrativo di depositare agli atti del notaio la documentazione contabile necessaria alla verifica patrimoniale. Tipico esempio di delibera che subordini gli effetti ad un evento futuro è il caso delle ONLUS, che intendano subordinare l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art. 104 del d.lgs. 117/2017 (autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 comma 10 del CTS), al fine della continuità del trattamento tributario previsto dal d.lgs. 460/1997.

Così operando, **deve ritenersi che il termine di venti giorni entro il quale il notaio è tenuto a depositare la domanda di iscrizione dell'ente nel RUNTS decorra dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile, costituendo tale deposito presupposto per l'esecuzione da parte del notaio delle verifiche previste dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017**, come confermato anche dal decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020 (emanato in attuazione dell'art. 53 del codice del terzo settore). Naturalmente, poiché la verifica richiesta al notaio riguarda la sussistenza dei requisiti degli ETS, la stessa è richiesta anche qualora l'autorità amministrativa abbia, prima dell'avvio del RUNTS o dell'avveramento della condizione, approvato la modifica statutaria, restando da valutare l'iscrivibilità al nuovo registro.

La data dell'atto di deposito della documentazione contabile costituirà, altresì, il momento dal quale decorre il termine (di trenta giorni) per l'eventuale comunicazione agli amministratori dell'insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'approvazione delle modifiche statutarie e per l'iscrizione nel RUNTS.

Naturalmente, se la delibera di adeguamento dello statuto al codice del terzo settore sia stata verbalizzata da un notaio diverso da quello che riceve in deposito la documentazione contabile, al fine della verifica della sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge, unitamente a detta documentazione il notaio dovrà ricevere in deposito anche copia autentica dello statuto dell'ente».

GRAZIE PER L'ATTENZIONE